



Tribunale di Pistoia

Comitato ex art. 179 ter Disp. Att. c.p.c.

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA AI SENSI DEGLI ART. 534-BIS E 591-BIS C.P.C.

Il Presidente del Comitato,

Visto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia, che prevede la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale;
richiamati i provvedimenti del Presidente del Tribunale dell'11.01.2023 e del 19.01.2023 che hanno nominato il suddetto Comitato;

richiamate integralmente le indicazioni fornite dal Comitato nei verbali del 17.03.2023, del 13.06.2023 e del 14.12.2023;

richiamata la circolare "Indicazioni correttive circa il pagamento della marca da bollo in sede d'iscrizione all'Albo dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. e circa le modalità e la tempistica del deposito delle attestazioni dei crediti formativi funzionali alla conferma della iscrizione all'albo" del 29.10.2024;

rilevato che l'entrata in vigore del D.lgs. 264/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) ha parzialmente modificato i requisiti d'iscrizione disponendo, all'art. 179 ter, 4° comma, c.p.c., che nella domanda *l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:*

- 1) *data e luogo di nascita;*
- 2) *domicilio professionale nel circondario del tribunale;*
- 3) *indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;*
- 4) *di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;*
- 5) *di essere iscritto all'ordine professionale.*

ritenuto pertanto che la procedura per la presentazione dell'istanza già indicata nella *circolare con indicazioni operative per la presentazione della domanda nell'elenco dei professionisti disponibili alle operazioni di vendita ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c. del 20/09/2024* debba essere aggiornata relativamente alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e agli allegati necessari;

DISPONE

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra, mediante accesso alla piattaforma predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito internet del Tribunale.

In particolare, i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal collegamento presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato "ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA" e cliccando successivamente sul pulsante "AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI".

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa. In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "***Dati personali***";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "***Prima iscrizione - Generazione domanda***";
3. firmare digitalmente la domanda e le eventuali autocertificazioni, utilizzando il proprio software di firma;
4. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "***Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati***".

Si ricorda che costituiscono oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 i dati inseriti nella domanda e relativi a: data e luogo di nascita, domicilio professionale nel circondario del tribunale, indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, iscrizione all'ordine professionale; assenza di condanne passate in giudicato,

oppure condanne eventualmente riportate; eventuali provvedimenti disciplinari definitivi irrogati dall'ordine di appartenenza e assenza di procedimenti penali in corso.

Dopo l'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa non potrà essere modificata o integrata. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1.** certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
 - 2.** copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;
 - 3.** scansione della marca da bollo cartacea di importo pari ad € 16,00 e consegna dell'originale entro 15 giorni dall'invio telematico della domanda presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Pistoia sito in piazza Duomo 6, al primo piano (stanza 209), nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al fine di consentirne l'annullamento;
 - 4.** titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e dunque:
 - a)** avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione
 - b)** essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015
 - c)** avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.
- A tale scopo, si riportano i criteri n.ri 1, 2, 3 e 6, significativi al fine delle modifiche in discorso, approvati all'unanimità dal Comitato nella riunione del 13.06.2023, risultando solo in parte il requisito n.ro 1 superato dal Correttivo Cartabia:

“1. Il requisito soggettivo della residenza nel circondario del Tribunale deve essere inteso non soltanto in senso formale ovvero “anagrafico” ma anche in termini di domicilio professionale, in coerenza con la sovraordinata normativa europea e, in specie, con l’art. 16 della legge 21.12.1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), d’immediata precettività, a tenore del quale “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini della iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.” Peraltro, ancorare il criterio di collegamento territoriale al domicilio professionale appare rispondente ad un criterio di prossimità rispetto al luogo in cui gli incarichi devono essere espletati e, quindi, maggiormente idoneo a garantire un efficiente e puntuale espletamento delle plurime attività delegate ai professionisti ex art. 591 bis c.p.c... Ne consegue che ai fini dell’iscrizione nell’elenco in discorso sarà equiparata alla residenza anagrafica il domicilio professionale sito nel circondario del Tribunale di Pistoia, quale criterio pur sempre concorrente con l’iscrizione in uno degli ordini professionali di Pistoia. Il criterio alternativo del domicilio professionale (al pari della residenza anagrafica) potrà essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000.

2. In relazione al requisito della condotta morale specchiata, tra i documenti da necessariamente allegare alle domande d’iscrizione dovranno figurare anche il certificato dei carichi pendenti e un’autodichiarazione del professionista inerente agli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi irrogati dall’ordine di appartenenza (che dovranno essere compiegati), nonché dell’assenza di procedimenti penali in corso; in relazione alle risultanze dei certificati dei carichi pendenti il Comitato potrà acquisire d’ufficio le informazioni ritenute utili.

3. In relazione al requisito delle deleghe, riguardo ai dottori commercialisti, si ribadisce che saranno valorizzati (in aggiunta alle deleghe ricevute ex art. 591 bis cpc nell’ambito della procedure esecutive individuali) gli incarichi svolti in veste di curatori o liquidatori, nell’ambito dei quali l’attività di vendita sia stata esperita nelle forme disciplinate dal c.p.c. - come da circolare dell’Ufficio Fallimentare del 15/01/2018, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Pistoia - ed effettivamente espletata nel quinquennio individuato. I commercialisti interessati dovranno, quindi, depositare l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili nelle forme disciplinate dal c.p.c., unitamente a documentazione idonea a

comprovare l'espletamento e/o l'eventuale conclusione dell'incarico nel quinquennio; in particolare, nel caso di attività liquidatoria in itinere, dovranno essere prodotti, unitamente all'autorizzazione alla vendita nelle forme del c.p.c. rilasciata dal giudice delegato (corredata, per i fallimenti, dall'estratto del programma di liquidazione approvato e, per i concordati preventivi, dall'istanza di autorizzazione formulata dal liquidatore), gli avvisi di vendita pubblicati nel quinquennio, nei quali sia esplicitata la conclusione a mezzo di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.; mentre, nel caso di attività liquidatoria conclusa, sarà sufficiente l'allegazione dei decreti di trasferimento emessi dal G.D. nel medesimo quinquennio.

[4. ...]

[5. ...]

6. Ai fini della prima iscrizione nell'elenco o della conferma, dopo il primo popolamento, riguardo al requisito della partecipazione a scuole o corsi di alta formazione, la conformità del corso alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura dovrà risultare dall'attestato rilasciato dall'ente organizzatore del corso, con particolare riguardo al numero di ore del corso, alle modalità di svolgimento e di partecipazione allo stesso e al superamento della prova finale a mezzo di somministrazione di appositi test".

Si precisa che, in caso di parere favorevole in merito all'iscrizione all'albo in oggetto con delibera dello scrivente comitato, il professionista delegato dovrà caricare sulla piattaforma *Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita* del sito online del Tribunale di Pistoia, accedendo al menù "Prima iscrizione - caricamento tassa concessione governativa" presente nella sua area riservata, entro e non oltre trenta giorni, l'ATTESTAZIONE del versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168.00 dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, effettuato tramite bollettino postale prestampato su c/c postale 8003 fornito dall'Ufficio Postale intestato ad "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", inserendo come codice tariffa "8617" e barrando come tipo di versamento: "rilascio".

Si ricorda altresì che l'iscrizione all'elenco dei professionisti disponibili alle operazioni di vendita non potrà essere perfezionata in caso di mancato o ritardato pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 8 del decreto sopracitato.

Tanto premesso,

si invitano i professionisti interessati a compilare le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pistoia, al Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia ed al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.

Pistoia, 11 febbraio 2025

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Dott. Stefano Billet

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
dott. Stefano BILLET